



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 319/16 a carico di ENRICO CAMBIAGHI

PREMESSO CHE

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Golf Club Milano, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Enrico Cambiaghi;
- al sig. Cambiaghi è stato contestato di avere rimosso un ostacolo e spostato la propria palla in un punto diverso da quello originario alla buca n.18 ed aver marcato un punteggio inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca n.17;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
  - a) confermava la data del 19/07/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per gli illeciti di cui sopra, durante la gara disputata il 19/06/2016, presso il Golf Club Milano;
  - b) viste le prove: il rapporto informativo del 31/03/2016 del Golf Club Milano, la dichiarazione sottoscritta dal sig. Tarantola e le memorie del sig Cambiaghi;
  - c) considerato che l'istruttoria non ha in alcun modo escluso il comportamento illecito dell'indagato limitatamente a quanto accaduto alla buca n.18, ma è emersa la buona fede del comportamento del sig. Cambiaghi.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana Golf;

visti gli atti del procedimento n. 31S/2016 relativi al sig. Cambiaghi;

- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.
- considerato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla Federazione Italiana Golf dal Circolo Golf Club Milano la dichiarazione del sig. Tarantola.

## Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Cambiaghi, pur in buona fede, ha commesso l'illecito contestato Gli alla buca n.18 e nulla per quanto attiene alla buca n.17.;
- 2) che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

## DISPONE LA SANZIONE

della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di **tre mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al sig. Enrico Cambiaghi, per gli illeciti sportivi contestati

0000

Milano, 20/07/2016.

avv. *Amedeo Motta*